


TAR LAZIO
Sede di Roma - Sezione Prima Ter

*Integrazione del contraddittorio a mezzo notifica
per pubblici proclami nel Ricorso R.G.1775/2013*

Con Ordinanza n. 2699/2013 del 15.03.2013 la sezione I Ter del T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, ha disposto, a cura di Suraci Paolo, ricorrente nel ricorso R.G. n. 1775/2013, proposto contro il Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza (resistente) e nei confronti di Fracapane Fabio, Fusco Claudio, Badalamenti Gianluca, Damiano Pasquale, Pino Francesco, Bocci Eraldo Carlo, Margheri Andrea, Orazi Mario, Ottaviani Pietro, Angotti Gianna e Vascotto Paolo (controinteressati), l'integrazione del contraddittorio processuale, con notifica per pubblici proclami, nei confronti di ciascun concorrente collocatosi utilmente nella graduatoria di merito definitiva del concorso interno, per titoli ed esami, per il conferimento di 11 posti di direttore tecnico ingegnere del ruolo dei direttori tecnici ingegneri della Polizia di Stato, indetto con Decreto ministeriale del 12.04.2010, graduatoria approvata con Decreto del 16.02.2011 pubblicata sul Bollettino Ufficiale del Personale, Supplemento straordinario n. 7, del 21.02.2011. Con la stessa ordinanza il T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I Ter, ha disposto l'integrazione del contraddittorio processuale con notifica per pubblici proclami nei confronti di ciascun concorrente collocatosi utilmente nella graduatoria di merito definitiva del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di 44 posti di direttore tecnico ingegnere del ruolo dei direttori tecnici ingegneri della Polizia di Stato, indetto con Decreto del 02.02.2010 del Capo della Polizia Direttore



Generale della Pubblica Sicurezza, graduatoria approvata con Decreto del 30.06.2011. Il ricorrente, Suraci Paolo, collaboratore tecnico della Polizia di Stato (rappresentato e difeso dall'avv. Emanuela Mazzola, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Tacito 50), ha partecipato al concorso interno, profilo polizia scientifica, è risultato idoneo, non vincitore, con punteggio di 65,65. Con il ricorso al T.A.R. Lazio ha chiesto l'annullamento, previa sospensiva: 1) Del Decreto del Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 333-E/275.1TC/31-19/2012 del 05.03.2012, di nomina dei Direttori Tecnici Ingegneri della Polizia di Stato con decorrenza dal 16.11.2011, non notificato, non comunicato, conosciuto con accesso agli atti del 17.12.2012; 2) Del Decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 333-E/275.1TC/31 N. 214/2012 del 12.12.2012, con il quale i funzionari indicati nel Decreto del 05.03.2012 sub n. 1) sono stati confermati nel ruolo dei direttori tecnici ingegneri della Polizia di Stato, con qualifica di direttore tecnico principale, dal 16.11.2011; 3) Dei provvedimenti, ove adottati, anche quali provvedimenti impliciti, di estremi e data di adozione ignoti, con il quale il Ministero dell'Interno ha stabilito di *<<procedere all'assunzione di ulteriori n. 13 direttori tecnici ingegneri così ripartiti: n. 7 unità tra gli idonei nel profilo di "direttore tecnico ingegnere edile" del concorso pubblico a 44 posti di direttore tecnico ingegnere; n. 4 unità tra gli idonei nel profilo di "direttore tecnico ingegnere in telecomunicazioni" del concorso pubblico ... n. 2 unità tra gli idonei nel profilo di "direttore tecnico ingegnere edile" del concorso interno>>* di cui si legge nel Decreto del 05.03.2012 e di cui il ricorrente acquisiva conoscenza con l'accesso




agli atti; 4) Dei provvedimenti di scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 44 posti di direttore tecnico ingegnere di polizia scientifica adottati rispettivamente nei confronti del Dott. Muci Antonio e del Dott. Pino Francesco; 5) Ove occorrente, di tutti i provvedimenti adottati, anche implicitamente, anche sconosciuti al ricorrente, anche di scorrimento di entrambe le graduatorie di merito, successivamente alla pubblicazione delle graduatorie stesse, nonché di ogni atto presupposto e/o connesso e/o consequenziale ai provvedimenti impugnati. Con istanza di delibazione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 31 del D. Lgs. 334/2000 e del D.M. 276/2002, incostituzionali per contrasto con gli artt. 3, 4 e 97 della Costituzione, ritenendo la questione di legittimità rilevante e non manifestamente infondata. Motivi in diritto: 1) Illegittimità per violazione dell'art. 31 del D. Lgs. 334/2000, dell'art. 1 del D.M. 276/2002; incompetenza; error in procedendo; vizio di motivazione; violazione delle regole sulla trasparenza; violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione; violazione del principio dell'affidamento. Ciò in quanto il Ministero dello Interno, dopo avere bandito il concorso interno e quello pubblico, terminate le selezioni e pubblicate le due graduatorie, ha aumentato il numero dei posti di direttore tecnico ingegnere, rispetto a quelli previsti nei bandi, stabilendo i profili in cui aumentare i posti, di quante unità aumentare ciascun profilo, senza la previa adozione del Decreto del Capo della Polizia di cui all'art. 1 del D.M. 276/2002, in violazione di tale norma e incorrendo nel vizio di incompetenza. Nè è stato adottato alcun Decreto di modifica e/o aumento dei posti per i due concorsi. L'Amministrazione ha utilizzato i posti non coperti all'esito della selezione di cui al bando di




concorso per direttori tecnici fisici. Non è stata motivata la scelta del profilo per il quale il numero di posti è stato aumentato, né è indicato il motivo per il quale è stabilito un determinato numero in aumento per quel profilo. L'Amministrazione è quindi incorsa nel vizio di motivazione, ha violato le regole sulla trasparenza amministrativa, impedendo la verifica dell'osservanza degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Non esistendo la pianta organica, non è possibile verificare il rispetto delle regole, dei principi di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Ove il ricorrente avesse conosciuto fin da subito il numero dei posti messi a concorso, e l'aumento successivo solo per alcuni profili, avrebbe potuto concorrere per un profilo diverso, potendo concorrere solo per un profilo. L'Amministrazione ha violato il principio dell'affidamento perché ha immotivatamente cambiato l'assetto predeterminato al momento di pubblicazione del bando. Ha violato gli artt. 3 e 4 della Costituzione e il principio della *par condicio* dei candidati ai concorsi. 2) Illegittimità per violazione dell'art. 31 del D. Lgs. 334/2000 – violazione della quota di riserva – violazione delle regole di trasparenza e correttezza dell'azione amministrativa – violazione del principio di meritevolezza nelle selezioni concorsuali – violazione del principio della *par condicio* dei candidati – mancata predisposizione di una graduatoria unica all'esito delle selezioni concorsuali – contraddittorietà delle azioni e delle determinazioni amministrative - sviamento dalla causa tipica della selezione concorsuale. L'Amministrazione ha violato l'art. 31 del D. Lgs. 334/2000, ha violato la quota di riserva del 20% dei posti da riservare agli interni nella selezione concorsuale. Il concorso pubblico ed il concorso



interno sono connessi, per la riserva di posti, perché viene fatto un unico corso formativo per i vincitori di entrambi i concorsi e viene fatta una graduatoria unica al termine del corso. I candidati interni dispongono, non di una quota di posti a loro riservata, da assegnare fatta la graduatoria, bensì di una quota di posti riservati fin dall'origine. La normativa vigente crea una "prelazione" in favore dei candidati interni che si sono collocati utilmente in graduatoria. L'Amministrazione ha però modificato la percentuale dei posti riservati al personale interno aumentando il numero dei posti relativi al concorso pubblico. Sono stati introitati con il concorso pubblico 54 concorrenti, su 44 posti banditi, mentre non è stata coperta la quota di riserva di 11 posti riservata agli interni. terminate le selezioni, occorreva predisporre un'unica graduatoria degli idonei non vincitori dei due concorsi, per ordine di punteggio. Con lo scorrimento, l'Amministrazione avrebbe reperito i più meritevoli secondo il principio della meritevolezza e della *par condicio* dei candidati. Gli atti impugnati sono illegittimi per violazione della quota di riserva, per mancata adozione di un criterio certo, predeterminato, conforme a correttezza, buona fede e trasparenza nel decidere i reclutamenti. Con conseguente disparità di trattamento. Diversamente ragionando, sussiste l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 del D. Lgs. 334/2000 e del D.M. 276/2002, nella parte in cui prevedono due selezioni concorsuali, una pubblica e l'altra interna, per l'anomalo meccanismo di reclutamento nella qualifica che, per come disciplinato, realizza la violazione degli artt. 3, 4 e 97 della Costituzione. L'operato della Amministrazione è contraddittorio, poco trasparente perché, in corso d'opera, l'Amministrazione ha mutato le regole



della lex specialis dei bandi, ha cambiato il numero delle persone da reclutare e la quota di riserva, con violazione del criterio della meritevolezza, della par condicio dei concorrenti e dell'art. 97 della Costituzione. All'esito della Camera di Consiglio del 14.03.2013, il T.A.R. Lazio, sede di Roma, sez. I Ter, il 15.03.2013 ha depositato l'ordinanza collegiale n. 2699/2013 con cui autorizza il ricorrente all'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami. Ha rinviato la causa all'udienza pubblica del 27 Marzo 2014. Si notifica, pertanto, il presente ricorso R.G. 1775/2013, come sopra sintetizzato nei motivi e nelle conclusioni, ai candidati idonei all'esito del concorso interno: Fracapane Fabio, Pacifico Francesco (idonei quali Direttore Tecnico Ingegnere di Polizia Scientifica), Bellesso Lorenzo (idoneo quale Direttore Tecnico Ingegnere Telecomunicazioni), Pedrazzi Fortunata, Cicorella Donato, Provenzale Maria, Mazza David (idonei quali Direttore Tecnico Ingegnere Meccanico), Fusaro Rosaria, Ioni Luca, Fagnoli Franco, Margheri Andrea, Bocci Eraldo Carlo (idonei quali Direttore Tecnico Ingegnere Edile). Si notifica, il presente ricorso R.G. 1775/2013, sintetizzato, ai candidati idonei all'esito del concorso pubblico: Fusco Claudio, Raffaele Luigi, Badalamenti Gianluca, Damiano Pasquale, Muci Antonio, Pino Francesco, Barbarito Valeria, Casolaro Antonio, Casales Stefano, Allegretti Carlo, Rigano Andrea, Altobelli Luca, Rogliero Giacomo (idonei quali direttore tecnico ingegnere di polizia scientifica); Martire Francesca, Teofili Simone, Ammirata Vito, Pelizzoni Cristian, Giacomoni Alessio, Gabrielli Francesca S., Ronzitti Michela, Preti Armando, Nardone Dario, D'Aniello Domenico, Caricato Gianluca, Tabacco Antonietta L., Leoni Yuri, Placido Gian



Mauro, Voccia Salvatore, Maddalo Dario, Mazzarella Maurizio, Aiuto Anna, Campanini Alan, Bonucci Alessio, Notte Carmine, Orazi Mario, Morrone Francesco, Porfiri Marco, Tropeano Giuseppe, Balistreri Matteo, Angotti Gianna, Tartaglione Pasquale, Liuzzi Giovanna, Vichi Francesco, Vascotto Paolo, Leoni Marco, Taverna Francesco (idonei quali Direttore tecnico ingegnere in telecomunicazioni); Ballistreri Fabio; Ariotti Alberto, Marino Giuseppe, Salsano Anita, Nivio Domenico, Menicucci Sigfrido, Ottaviani Pietro, Annibale Daniele, Bimbati Alessandro, Purificati Paolo, Minotti Matteo, Carta Fabio, Capasso Valerio, Modeo Gregorio, Viola Fabio, Biscardi Michele, Barbarino Mattia, Impresa Massimo, Scaglione Adriano, Rizzo Fulvio, Di Salvo Andrea, Mantegna Fabio, Martinotti Davide, Auriemma Giuseppe, Mirra Maurizio, Iarrobino Elio (idonei quali direttore Tecnico ingegnere meccanico); Capurso Gianluca, Gioco Andrea, Grifone Nicola Blasi Bianca, Fagnoli Franco, Giordano Antonello, Devoti Silvia, Rosci Elettra, Margheri Andrea, Proietti Monaco Alessandro, Taddia Alessandro (idonei quali direttore tecnico ingegnere edile). L'andamento del processo è consultabile sul sito internet: www.giustizia-amministrativa.it, optando per il T.A.R. Lazio, sede di Roma, alla voce ricerca ricorsi, inserendo il numero R.G. del ricorso 1775 e l'anno 2013.

Roma, 31 Maggio 2013

avv. Emanuela Mazzola

TS13ABA7637 (A pagamento).

